

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5149

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 18 aprile 2012 (v. stampati Senato nn. 2923, 2991)

**d’iniziativa dei senatori SANNA, CABRAS, SCANU;
del CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 aprile 2012*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed è composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.

2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale ».

